

CIRCOLARE N. 4/2022

OPERAZIONI CON L'ESTERO - Modifiche (c.d. "nuovo esterometro")

1. PREMESSA

Come noto, a decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall'1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l'art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015:

- introducendo l'obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
- stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022.

Il successivo DL "fisco-lavoro" (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l'introduzione delle novità fosse differita all'1.7.2022.

Le modifiche apportate all'adempimento riguardano:

- la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
- i termini di trasmissione;
- i profili sanzionatori.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall'1.7.2022:

- i soggetti passivi che hanno aderito al regime "di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente non hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Sono esclusi dall'adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

La comunicazione è dovuta sia per le operazioni nei confronti di soggetti ~~passivi IVA non stabiliti in Italia~~ sia nei confronti di "privati consumatori" non stabiliti.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI);

Con l'art. 12 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, è stato previsto che la comunicazione non deve essere effettuata nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. Da 7 a 7-octies del DPR 633/72, ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

L'agenzia delle Entrate in un recente intervento ha chiarito il codice natura da utilizzare per tali acquisti di beni e di servizi fuori campo Iva In particolare:

- per i servizi occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2;
- per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.

Inoltre sono escluse le cessioni di beni effettuate a soggetti non passivi d'imposta domiciliati o residenti fuori della Ue documentate con fattura elettronica trasmessa al sistema Otello.

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

A decorrere dall'1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l'elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice "XXXXXXX".

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:

TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per operare l'integrazione dell'IVA e dell'imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE, nonché Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell'IVA e dell'imposta per acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito IVA;

TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione

elettronica, per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nelle tabelle che seguono si riepilogano gli elementi principali da riportare nel file XML.

3.1 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO

Codice	Campo	Contenuto
TD17	<Cedente Prestatore>	Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)
	<Cessionario Committente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	<ul style="list-style-type: none"> • Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE o • data di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
	<Prezzo Totale>	Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<Dati Fatture Collegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

3.2 ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Codice	Campo	Contenuto
TD18	<Cedente Prestatore>	Dati del fornitore UE
	<Cessionario Committente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
	<Prezzo Totale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<Dati Fatture Collegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

3.3 ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Codice	Campo	Contenuto
TD19	<Cedente Prestatore>	Dati del fornitore estero
	<Cessionario Committente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Riportare: <ul style="list-style-type: none"> la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della fattura; la data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.

<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione ad hoc
<Prezzo Totale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
<Natura>	Nel caso in cui l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
<Dati Fatture Collegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

NB: qualora il Cedente Prestatore (di seguito C/P) emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA. Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il Cessionario committente (di seguito C/C) deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P.

4. TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del D.lgs. 127/2015):

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna operazione passiva entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione:
 - Per i servizi intracomunitari ricevuti (TD17);
 - Per gli acquisti intracomunitari di beni (TD18);

- per gli acquisti di beni già presenti in Italia da soggetti Ue (TD19);
- per i servizi ricevuti da soggetti extra-Ue (TD17), per i quali, se servizi «generici», rileva l'ultimazione degli stessi; Per gli acquisti di servizi da parte di soggetti Iva italiani, l'ultimazione può essere individuata anche con l'emissione della fattura da parte del fornitore, ma se si riceve la fattura e si sa che il servizio non è ultimato, questa è irrilevante ai fini Iva; questo chiarimento delle Entrate dovrebbe valere anche per il termine di invio dei dati dei servizi ricevuti da soggetti extra-Ue, con l'xml, il pagamento di un acconto per servizi ricevuti da soggetti extra-Ue (come del resto l'incasso di un acconto per servizi resi o le stesse operazioni verso o da soggetti Ue) anticipa il momento rilevante ai fini Iva;
- per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue (TD19); in questi casi, l'operazione si considera effettuata, in generale, alla consegna o alla spedizione (tranne nei casi di effetti traslativi posticipati).

NB: *Quindi, per lo stesso servizio ricevuto da un soggetto extra-Ue o da uno comunitario, come per esempio, il trasporto con arrivo in Italia effettuato da uno svizzero e uno effettuato da un francese, vi potrebbero essere scadenze differenti di invio dei file TD17, pur con la stessa data di ultimazione del trasporto (per esempio, il 31 agosto 2022, data ben conosciuta dal committente italiano che ha ricevuto la merce in Italia). Per il servizio extra-Ue basterebbe l'ultimazione della prestazione (il 31 agosto 2022), mentre per il servizio Ue si dovrebbe attendere il ricevimento della fattura (che potrebbe arrivare, per esempio, i primi giorni del mese di settembre). Per il primo, il file xml dovrebbe essere inviato entro il 15 settembre 2022, mentre per il secondo entro il 15 ottobre 2022.*

5. SOGGETTI IN REGIME AGEVOLATO

L'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 ha esteso, dall'1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via Sdl:

- a) ai soggetti passivi che hanno aderito al regime "di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- b) ai soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l'esonero dalla presentazione dell'esterometro mediante SdI per le operazioni da e verso controparti non stabilite in Italia. L'adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell'esclusione prevista dall'art. 1 co. 3 del D.lgs.127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l'ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

6. PROFILI SANZIONATORI

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è prevista una sanzione amministrativa (art. 11 co. 2-quater del D.lgs. 471/97) pari a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati, entro il limite massimo di:

400 euro per ciascun mese;

200 euro, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini di legge.

L'entrata in vigore era prevista per le operazioni effettuate dall'1.1.2021 ed è stata differita all'1.7.2022 per effetto dell'art. 13 del DL 73/2022.

Il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, è ammesso entro il "termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore" (art. 13 co. 1 lett. b) del D.lgs. 472/97).

In merito alla comunicazione dei dati delle fatture, la ris.104/E/2017 ha specificato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

Studio Truppa – Medici

